

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA ALL’ IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2023 PER IL PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGI LIVELLO I – III E PER IL PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO LIVELLI IV – VIII.

PREMESSA

L’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, al comma 3-sexies prevede che, a corredo di ogni contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni redigano una relazione illustrativa e una tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione degli organi di controllo di cui all’art. 40-bis, comma 1, del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica.

L’art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 54 del d.lgs. n. 150/2009, ha ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, riconfermandone il carattere di finalizzazione al conseguimento degli obiettivi di *performance*.

In data 19 luglio 2012 con circolare n. 25, il MEF, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha approntato e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando le ipotesi di contrattazione integrativa alle quali si applicano le procedure di certificazione del Collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

In data 20/11/2020, con verbale n. 15, il Collegio dei revisori dei conti ha certificato i fondi per il trattamento accessorio per le annualità 2014 – 2020.

Il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “E. Fermi” propone il seguente documento, redatto in modo conforme alla disciplina vigente, per l’anno 2023.

Sulla base di quanto previsto e chiarito, e seguendo gli schemi allegati nella citata circolare RGS, è redatta la presente relazione tecnico-finanziaria.

Modulo I

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La presente sezione illustra la costituzione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, del fondo per il trattamento accessorio per il 2023 per il personale dei livelli IV-VIII del comparto Istruzione e Ricerca e ne attesta la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e dal contratto nazionale.

L'Ente ha provveduto a costituire il fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico – amministrativo seguendo le disposizioni legislative e contrattuali per il comparto ricerca e a tal fine è stato utilizzato, come base di partenza, l'importo del fondo salario accessorio del 2013, certificato dall'Ispettore dei Servizi ispettivi di finanza pubblica dott.ssa Anna Sciandrone (Verbale n. 15/2020 del Collegio dei revisori dei conti).

La costituzione del fondo in oggetto rappresenta l'atto preliminare utile per la distribuzione del trattamento accessorio e, non essendo materia di contrattazione integrativa, è adottata con atti formali autonomi del CREF. Le norme del Contratto Collettivo Nazionale di comparto che disciplinano le fonti di finanziamento del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il IV e VIII livello, sono le seguenti:

- Art. 43, comma 1, del CCNL quadriennio 1994-97 ed il biennio economico 1994-95, sottoscritto in data 7 ottobre 1996¹
- Art. 1, comma 1, del CCNL biennio economico 2000-01, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g) ed h)
- Art. 4, comma 3, del CCNL biennio economico 2000-01, sottoscritto in data 21 febbraio 2002

¹ CCNL 7 ottobre 1996, art. 43 - **Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio:**

I. Per il finanziamento della parte variabile della retribuzione ogni amministrazione provvede mediante le risorse, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, destinate nell'anno 1995 al finanziamento del fondo di cui all'art. 15 del D.P.R. 171/91, commi 2, lettera a), b), c), integrate:

I.a decorrenza dal 31 dicembre 1995 e a valere dall'1° gennaio 1996 da una quota pari al 1,3% del monte salari del personale destinatario del presente contratto ed al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente riferito all'anno 1993;

II. dalle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera d) e comma 3, del DPR 171/91;

III. da risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della produttività del personale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:

- a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario: il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma stanziata nell'anno 1995 a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, ridotta del 10%. Il limite massimo individuale è pari a 200 ore annue. Detto fondo è destinato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, connesse anche a carenze di organico.
- b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità: il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata nell'anno 1995 al pagamento delle indennità di cui all'art. 16, comma 2, lettere c) e d) del D.P.R. 171/91, nonché dalle risorse derivanti dalla riduzione del 10 % della precedente lettera a). Detto fondo è destinato a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, in particolare al potenziamento della funzionalità degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche nonché all'attribuzione di indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità anche di natura professionale, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi;
- c) Fondo per l'indennità di Ente: il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata nell'anno 1995 per il pagamento dell'indennità di incentivazione e funzionalità prevista dall'art.29 del D.P.R. n. 568//87. Detta somma è incrementata dalle risorse di cui all'art. 16, comma 2, lettera a) del D.P.R. 171/91, per la parte erogata alla generalità dei dipendenti;
- d) Fondo per l'indennità di posizione: Il fondo è costituito nel suo ammontare da una quota necessaria a finanziare l'art. 46;
- e) Fondo per la produttività collettiva e individuale: il fondo è costituito nel suo ammontare da quanto residua dalla somma complessiva di cui al comma 1, detratta la somma utilizzata per la costituzione dei fondi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma.

3. In relazione a particolari condizioni organizzative riferite alla specificità dei singoli ordinamenti, gli enti destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo dei fondi di cui alle a), b), e d), del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma. La ripartizione della predetta quota tra i fondi di cui alle lettere b) ed e) è oggetto di contrattazione decentrata.

- Art. 13, comma 1, del CCNL quadriennio normativo 2002-05 ed il biennio economico 2002-03, sottoscritto in data 7 aprile 2006
- Art. 14, commi 2 e 3 del CCNL quadriennio normativo 2002-05 e biennio economico 2002-03, sottoscritto in data 7 aprile 2006
- Art. 4, comma 1, del CCNL biennio economico 2004-05, sottoscritto in data 7 aprile 2006
- Art. 5, commi 1 e 3, del CCNL biennio economico 2004-05, sottoscritto in data 7 aprile 2006
- Art. 10, del CCNL quadriennio normativo 2006-09 e biennio economico 2006-07, sottoscritto in data 13 maggio 2009
- Art. 11, comma 2, del CCNL quadriennio normativo 2006-09 e biennio economico 2006-07, sottoscritto in data 13 maggio 2009
- Art. 5, del CCNL biennio economico 2008-09, sottoscritto in data 13 maggio 2009
- Art. 6, comma 2, CCNL biennio economico 2008-09, sottoscritto in data 13 maggio 2009

Fondo per il compenso del lavoro straordinario

Le risorse del fondo per il compenso del lavoro straordinario di cui all'articolo 43, comma 2, lettera a) del CCNL 7/10/1996 sono assegnate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale tecnico-amministrativo, livelli IV-VIII del CREF, stabilito nella misura massima di n. 150 ore individuali.

Il limite massimo delle n. 150 ore pro-capite annue di prestazioni di lavoro straordinario può essere superato, comunque entro il tetto massimo di n. 250 ore annue, in considerazione di particolari ed eccezionali carichi di lavoro, tenuto conto anche della scarsa consistenza numerica del personale dipendente in servizio al Centro Fermi.

Le risorse destinate alla corresponsione del lavoro straordinario devono riguardare:

- effettive esigenze legate a condizioni straordinarie;
- stati di sofferenza amministrativa e tecnica dell'Amministrazione;
- entità delle risorse umane a disposizione a fronte del volume di lavoro di ciascun settore.

Fondo per la produttività collettiva e individuale

Il criterio di ripartizione del Fondo per la produttività collettiva e individuale si basa sulla verifica dell'affidabilità, della continuità, della disponibilità e della correttezza del lavoro svolto, nonché di parametri collegati alla presenza e al livello professionale ricoperto.

Destinazione economie di spesa

Eventuali economie di spesa, ai sensi del predetto articolo 43, punto 3, in base al quale *“gli enti destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo dei fondi di cui alle lettere a), b), e d) del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alle lettere b) e e) del medesimo comma, la ripartizione della predetta quota tra i fondi di cui alle lettere b) e e) è oggetto di contrattazione decentrata”*; sono destinate all'incremento del Fondo per la produttività collettiva e individuale e soggette alla contrattazione sindacale.

Eventuali modificazioni sulla consistenza del trattamento accessorio conseguenti al citato controllo ex art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, saranno automaticamente recepite a valere sul fondo ex art. 43, comma 2, lett. e), relativo al Fondo per la produttività collettiva e individuale.

Sezione I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Il fondo trattamento accessorio storico è stato quantificato partendo dall'ammontare del fondo 2013, incrementato in funzione del fabbisogno di personale.

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL**

Partendo dal fondo indicato, lo stesso è stato incrementato in funzione dell'approvazione del nuovo CCNL sottoscritto il 06/12/2022 ed in particolare sono state incrementate di euro 525,60 le indennità annuali di ente.

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Non presenti

Sezione II – Risorse variabili

Non presenti

Sezione III – Eventuali decurtazioni del Fondo

L'importo stanziato per il 2023 è pari a quello fissato per il 2013, incrementato in proporzione all'aumento del personale dipendente e pertanto non opera riduzioni. Si segnala il rispetto dell'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 e, non essendoci state cessazioni di personale, non si applica la riduzione proporzionale del personale in servizio. Si segnala, inoltre, il rispetto dell'art. 23, c. 2 del DL 75/2017 in quanto l'importo del fondo accessorio è lo stesso del 2016, incrementato in funzione del fabbisogno del personale.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

L'amministrazione, sulla base del fabbisogno effettivo del personale dipendente dal IV° all'VIII° livello professionale, determina lo stanziamento complessivo per l'esercizio 2023, ammontante ad euro 88.330,99.

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non presenti

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse del fondo salario accessorio che hanno natura obbligatoria e che non sono oggetto di negoziazione ammontano ad euro 67.599,69 e tra esse vi è la l'indennità mensile di ente pari ad euro 51.684,20 e l'indennità annuale di ente pari ad euro 15.915,49.

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Le poste regolate dall'attività negoziale ed oggetto del Contratto Collettivo ammontano ad euro 20.731,30 e risultano le seguenti:

- a) Incarichi di responsabilità euro 4.200,00, relativi a Responsabilità Ufficio Contabilità, Economo e Responsabile Ufficio del Personale;
- b) Progressioni economiche assegnate al personale dipendente per l'ammontare complessivo di euro 2.081,30, secondo l'art. 53 CCNL sottoscritto il 21/02/2002;
- c) Prestazioni di lavoro straordinario euro 10.296,00 considerando un massimo di 80 ore, annue, di lavoro straordinario da assegnare a ciascun dipendente a tempo indeterminato. Possono essere svolte ore di straordinario superiori alle ore assegnate previa autorizzazione, entro il limite massimo di 100 ore. Si precisa che alla data odierna nel corso del 2023 non sono state effettuati straordinari;
- d) Il Fondo residuo di euro 4.154,00 più eventuali residui importi provenienti dai punti 1), 2) e 3) in particolare lettere a), b) e c), è ripartito a tutto il personale dipendente secondo il Sistema di misurazione e valutazione del CREF, erogato, a seguito della validazione della Relazione sulla performance del CREF da parte dell'O.I.V., e tenendo conto del diverso livello giuridico di appartenenza per ogni dipendente, della effettiva presenza giornaliera in servizio, e tenuto conto delle norme contrattuali vigenti;

Sezione III – Eventuali destinazioni ancora da regolare

Non presenti

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

In sintesi, le poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa ammontano ad euro 88.330,99 e risultano le seguenti:

- 1) Euro 15.915,49 per l'erogazione dell'indennità di ente annuale esercizio 2023 di cui al primo comma dell'art. 44 del CCNL sottoscritto il 7/10/1996 e incrementata con CCNL sottoscritto il 06/12/2022 del triennio 2019 – 2021;
- 2) Euro 51.684,20 per l'erogazione dell'indennità di ente mensile esercizio 2023 di cui al primo comma dell'art. 43 del CCNL sottoscritto il 7/10/1996 e incrementata, riducendo l'importo destinato al fondo per lavoro straordinario, come di seguito riportato:

Livello	Importo mensile (incremento)	Importo annuale (incremento)
IV	57,22	686,67
V	52,20	626,45
VI	45,12	541,43
VII	38,86	466,31
VIII	33,20	398,42

- 3) Progressioni economiche assegnate al personale dipendente per l'ammontare complessivo di euro 2.081,30, secondo l'art. 53 CCNL sottoscritto il 21/02/2002;
- 4) Euro 18.650,00 per l'erogazione del trattamento accessorio parte variabile esercizio 2023. Il Trattamento accessorio parte variabile, dell'esercizio 2023, tenuto conto del CCNL sottoscritto il 06/12/2022 del triennio 2019 – 2021, segue la seguente ripartizione:

- a. Incarichi di responsabilità euro 4.200,00, relativi a Responsabilità Ufficio Contabilità, Economo e Responsabile Ufficio del Personale;

- b. Prestazioni di lavoro straordinario euro 10.296,00, considerando un massimo di 80 ore di lavoro straordinario da assegnare a ciascun dipendente a tempo indeterminato;
- c. Il Fondo residuo di euro 4.154,00 più eventuali residui importi provenienti dai punti 1), 2) e 3) in particolare lettere a), b) e c), è ripartito a tutto il personale dipendente secondo il Sistema di misurazione e valutazione del CREF, erogato, a seguito della validazione della Relazione sulla performance del CREF da parte dell'O.I.V., e tenendo conto del diverso livello giuridico di appartenenza per ogni dipendente, della effettiva presenza giornaliera in servizio, e tenuto conto delle norme contrattuali vigenti.

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non presenti

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione del fondo, ammontante ad euro 88.330,99, si dichiara che le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa (euro 69.680,99) trovano copertura con le risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

- Euro 15.915,49 – Indennità di ente annuale (art. 44 CCNL sottoscritto il 07/10/1996)
- Euro 51.684,20 – Indennità mensile di ente (art. 43 CCNL sottoscritto il 07/10/1996)
- Euro 2.081,30 – Progressioni economiche (art. 53 CCNL sottoscritto il 21/02/2002)

Si dichiara, altresì, che il fondo di euro 18.650,00 per l'erogazione del Trattamento accessorio parte variabile esercizio 2023, tenuto conto del CCNL sottoscritto il 06/12/2022 del triennio 2019 – 2021, trova copertura e segue la seguente ripartizione:

- d. incarichi di responsabilità euro 4.200,00, relativi a Responsabilità Ufficio Contabilità, Economo e Responsabile Ufficio del Personale;
- e. prestazioni di lavoro straordinario euro 10.296,00, considerando un massimo di 80 ore di lavoro straordinario da assegnare a ciascun dipendente a tempo indeterminato;
- f. il fondo residuo di euro 4.154,00 più eventuali residui importi provenienti dai punti 1), 2) e 3) in particolare lettere a), b) e c), è ripartito a tutto il personale dipendente secondo il Sistema di misurazione e valutazione del CREF, erogato, a seguito della validazione della Relazione sulla performance del CREF da parte dell'O.I.V., e tenendo conto del diverso livello giuridico di appartenenza per ogni dipendente, della effettiva presenza giornaliera presso l'Ente, e tenuto conto delle norme contrattuali vigenti.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

STANZIAMENTO FONDO 2022	€	75.441,18
Incrementi per risparmi RIA personale cessato, art. 4, comma 1, lett. c) CCNL 1998/2001 – II Biennio economico	€	0
Decurtazioni da operare ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010	€	0
Differenza da riportare in +/- nell'anno di riferimento	€	0

**DESCRIZIONE CARATTERE DELLE RISORSE RELATIVE AL TRATTAMENTO
ACCESSORIO 2022**

SEZIONE I – Risorse aventi carattere di certezza e di stabilità

Fondo per l'indennità di Ente annuale	€	8.712,20
Fondo per l'indennità di Ente mensile	€	25.882,32
Progressioni economiche art. 53	€	2.081,30
Progressioni di livello art. 54	€	2.933,74
Risparmi RIA cessati	€	0,00

SEZIONE II – Risorse variabili

Trattamento accessorio parte variabile		35.831,62
Accantonamento indennità di posizione art. 53	€	0.00
RIA cessati CCNL biennio 2000-01, art. 4, comma 1) lett. c)	€	0,00

SEZIONE III – Eventuali decurtazioni

L'importo stanziato per il 2022 è pari a quello fissato per il 2013, incrementato in proporzione al fabbisogno di personale. e pertanto non opera la riduzione del citato articolo. Si segnala il rispetto dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 e, non essendoci state cessazioni di personale, non si applica la riduzione proporzionale del personale in servizio.	€	0,00
--	---	------

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione dei fondi

a)	Fondo per il compenso di lavoro straordinario	CCNL 7/10/1996, art. 46, comma 2, lett. a);			€	10.574,90
b)	Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità: <i>Indennità di maneggio valori € 50.00/mese Det. 34(20)</i>	CCNL 7/10/1996, art. 46, comma 2, lett. b);			€	600,00
c)	Fondo per l'indennità di Ente annuale	CCNL 7/10/1996, art. 44, comma 1; CCNL 13/05/2009, art. 6	liv. IV liv. V liv. V liv. V liv. VI liv. VI liv. VI liv. VIII	393,84 177,16 354,31 2.125,88 1.812,11 1.812,11 1.812,11 224,68	€	8.712,20

d)	Fondo per l'indennità di Ente mensile	CCNL 7/10/1996, art. 43;	liv. IV liv. V liv. V liv. V liv. VI liv. VI liv. VI liv. VIII	1.144,45 522,04 1.044,08 6.264,50 5.414,40 5.414,40 5.414,40	€	25.882,32
e)	Fondo per l'indennità di posizione: <i>Responsabilità Ufficio Bilancio Delib. 09(21)</i>	CCNL 7/10/1996, art. 46; CCNL 13/05/2009, art. 6			€	3.600,00
f)	Fondo per la produttività collettiva e individuale	CCNL 7/10/1996, art. 43, comma 2, lett. e); CCNL 21/02/2002, art. 5;			€	21.056,72
g)	Progressioni economiche dei livelli apicali	CCNL 21/2/2002, art. 53;			€	2.081,30
h)	Progressioni di livello	CCNL 21/2/2002, art. 54			€	2.933,74
	TOTALE				€	75.441,18

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo			
Non ci sono risorse allocate all'esterno del fondo per la contrattazione integrativa del personale dei livelli da IV a VII per l'anno 2022.		€	0

STANZIAMENTO FONDO 2023	€	88.330,99
Incrementi per risparmi RIA personale cessato, art. 4, comma 1, lett. c) CCNL 1998/2001 – II Biennio economico	€	0
Decurtazioni da operare ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010	€	0
Differenza da riportare in +/- nell'anno di riferimento	€	0

DESCRIZIONE CARATTERE DELLE RISORSE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2023		
SEZIONE I – Risorse aventi carattere di certezza e di stabilità		
Fondo per l'indennità di Ente annuale	€	15.915,49
Fondo per l'indennità di Ente mensile	€	51.684,20
Progressioni economiche art. 53	€	2.081,30
Progressioni di livello art. 54	€	0,00
Risparmi RIA cessati	€	0,00

SEZIONE II – Risorse variabili		
Trattamento accessorio parte variabile		18.650,00
Accantonamento indennità di posizione art. 53	€	0,00
RIA cessati CCNL biennio 2000-01, art. 4, comma 1) lett. c)	€	0,00

SEZIONE III – Eventuali decurtazioni		
L'importo stanziato per il 2023 è pari a quello fissato per il 2013, incrementato in proporzione al fabbisogno di personale. e pertanto non opera la riduzione del citato articolo. Si segnala il rispetto dell'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 e, non essendoci state cessazioni di personale, non si applica la riduzione proporzionale del personale in servizio.	€	0,00

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione dei fondi							
a)	Fondo per il compenso di lavoro straordinario	CCNL 7/10/1996, art. 46, comma 2, lett. a);				€	10.296,00
b)	Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità: <i>Indennità di maneggio valori € 50.00/mese Det. 34(20)</i>	CCNL 7/10/1996, art. 46, comma 2, lett. b);				€	600,00
c)	Fondo per l'indennità di Ente annuale	CCNL 7/10/1996, art. 44, comma 1; CCNL 13/05/2009, art. 6	liv. V liv. V liv. V liv. V liv. V liv. VI liv. VIII	2.125,88 2.125,88 2.125,88 2.125,88 2.125,88 1.812,11 1.348,10		€	15.915,49
d)	Fondo per l'indennità di Ente mensile	CCNL 7/10/1996, art. 43;	liv. V liv. V liv. V liv. V liv. V liv. VI liv. VIII	6.890,95 6.890,95 6.890,95 6.890,95 6.890,95 5.955,84 4.382,66		€	51.684,20
e)	Fondo per l'indennità di posizione: <i>Responsabilità Ufficio Bilancio Delib. 09(21)</i>	CCNL 7/10/1996, art. 46; CCNL 13/05/2009, art. 6				€	3.600,00
f)	Fondo per la produttività collettiva e individuale	CCNL 7/10/1996, art. 43, comma 2, lett. e); CCNL 21/02/2002, art. 5;				€	4.154,00

g)	Progressioni economiche dei livelli apicali	CCNL 21/2/2002, art. 53;				€	2.081,30
	TOTALE					€	88.330,99

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo							
Non ci sono risorse allocate all'esterno del fondo per la contrattazione integrativa del personale dei livelli da IV a VII per l'anno 2023.							€ 0

Modulo IV

Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2023, approvato con delibera n. 1 del 18 gennaio 2023, le somme relative al Fondo accessorio sono state allocate, nel rispetto dei limiti di spesa, nelle spese di personale.

Il totale degli stanziamenti è pari all'ammontare complessivo del fondo per il trattamento accessorio del personale contrattualizzato.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Come indicato nelle tabelle presenti nel modulo III, il limite di spesa del fondo salario accessorio risulta rispettato, di seguito si riportano in sintesi i dati:

Fondo Salario accessorio anno 2022 euro 75.441,18

Fondo Salario accessorio anno 2023 euro 88.330,99

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2023, approvato con delibera n. 1 del 18 gennaio 2023, le somme relative al Fondo accessorio sono state allocate, nel rispetto dei limiti di spesa, nelle spese di personale.

È stato, altresì, determinato il fondo per il personale ricercatore e tecnologo livelli I – III, in euro 9.975,00 in base alle quote individuali calcolate per un importo rispettivamente di euro 520,00 cadauno su base annua per 13 mensilità, riferiti a n. 14 ricercatori di III livello, n. 3 ricercatori di II livello, n. 2 Tecnologi III livello ed euro 325,00 cadauno su base annua per 13 mensilità, riferiti a n. 2 Dirigenti di Ricerca e n. 1 Dirigente Tecnologo entrambi di I livello relativamente agli oneri specifici stabiliti dal CCNL. Si precisa che, per quanto inclusi nel precedente elenco, n. 1 ricercatore III livello e n. 1 tecnologo III livello prenderanno servizio negli ultimi mesi del 2023 e pertanto incidono sul fondo per soli euro 80,00 cadauno.

Con la presente relazione tecnico – finanziaria si dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

La presente relazione, a corredo della pre-intesa di Contratto Integrativo 2023, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico – finanziaria da parte dei Revisori dei conti.

Il Direttore amministrativo

Dott. Alessandro Sbrana